

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Trasmissione alla Commissione dei congedi d'una lettera del senatore Cataldi — Seguito della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Rapporto del senatore Colla circa le modificazioni da introdursi negli articoli rinviati alla Commissione, e successiva discussione — Adozione dei primi due paragrafi dell'articolo 120 — Reiezione del paragrafo 3 dell'articolo 120 — Emendamenti dei senatori Jaquemoud e Colla — Adozione dell'emendamento della Commissione e degli articoli 120 e 121 — Osservazioni del senatore Bava all'articolo 122 — Adozione del medesimo, e degli articoli 123 sino al 137.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato senza osservazione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato di una lettera scritta dal senatore Cataldi in risposta all'eccitamento da me fattogli per intervenire alle tornate del Senato.

CIBRARIO, segretario, legge la lettera.

PRESIDENTE. Il senatore Cataldi domanda un congedo il quale non è niente meno che un congedo per tutta la Sessione.

Le discipline del Senato non concedono a me di poter proporre un congedo così prolungato; propongo pertanto che questa lettera si trasmetta alla Commissione già stabilita per l'esame delle questioni che possono sorgere intorno ai congedi, la quale farà un rapporto.

Chi così pensa voglia sorgere.

(È approvata la trasmissione.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione della legge sulla leva, la quale erasi fermata all'articolo 120 in ragione della difficoltà mossa da qualche senatore sul modo con cui il Governo doveva comportarsi nel rendere fruttifero il fondo che si deponeva nelle casse dello Stato per far fronte ai premi stabiliti per gli assoldati.

Il Senato deliberò ieri che lo scioglimento di queste difficoltà dovesse fornire argomento alla Commissione di nuovi studi; per conseguenza io invito il relatore della Commissione a far conoscere al Senato la sua opinione.

COLLA, relatore. In seguito all'incarico che piacque al Senato di darci sul finire della seduta di ieri, noi ci siamo occupati ad esaminare, se veramente sia necessario d'intro-

durre in questa legge una disposizione perchè si possano versare nella Cassa dei depositi e dei prestiti le somme che sono versate dapprima nelle tesorerie provinciali, per ottenere la liberazione; ed in secondo luogo se veramente non si possa con un decreto reale stabilire l'interesse sul premio della liberazione ad una quota minore dell'interesse legale.

Sulla prima questione noi abbiamo veduto che la legge del 18 novembre 1850 dopo avere determinato quali sono i depositi che si debbono fare, quali quelli che si debbono ricevere, all'articolo 4 stabilisce che la Cassa è pure autorizzata a ricevere le somme che i particolari e gli stabilimenti non compresi nell'articolo precedente volessero depositarvi; e con altro articolo anche non applicabile (l'articolo 50), stabilisce che il Governo potrà con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato, autorizzare la Cassa a ricevere, mediante l'interesse di cui all'articolo 3, depositi fatti da altre amministrazioni o casse pubbliche civili o militari, quando ne riconosca la convenienza nell'interesse reciproco di queste amministrazioni e della Cassa.

In seguito a quest'articolo evidente è la risposta alla prima questione.

Quanto alla seconda, la Commissione ha osservato che già in precedente articolo di questa legge, cioè l'articolo 112, è stabilito che il Governo provvederà con decreto reale a stabilire la somma che si dovrà pagare per la liberazione. Ora la Commissione crede che il Governo, potendo con decreto reale stabilire la somma capitale, può egualmente stabilire la quota dell'interesse, e lo crede tanto più per le ragioni già addotte nella precedente adunanza dall'onorevole mio collega il senatore Sclopis, che cioè qui non si tratta se non di stabilire preventivamente le condizioni alle quali il Governo è disposto a permettere l'assoldamento. Non c'è bisogno certamente di una legge; il Governo può stabilire le condizioni che gli piacciono lasciando libero ad ognuno di accettarle o non accettarle. In seguito a queste considerazioni l'articolo proposto dalla Commissione sembra che non avrebbe bisogno di alcuna aggiunta. Qualora tuttavia si credesse opportuno di decidere assolutamente che questi fondi debbano passare nella Cassa dei depositi e dei prestiti, la Commissione non avrebbe difficoltà a che se ne facesse menzione in questa legge, e proporrebbe di sostituire al paragrafo 3 dell'articolo 120, il seguente: « La rimanente somma è fatta passare

nella Cassa dei depositi e dei prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato in conformità della legge 18 novembre 1850; di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1.

Ma prima che il Senato si determini ad ammettere questo emendamento, la Commissione si crede in debito di sottoporre alla considerazione del Senato, che forse potenti ragioni potrebbero far preferire quel sistema di liberazione che il progetto della Commissione, conforme a quello del Ministero, lasciava al Governo di disporre cioè delle somme che egli riceve, con obbligo di provvedere i surrogati.

Tralascio di parlare della complicazione somma che si avrebbe adottando il sistema del versamento nella Cassa dei depositi; dirò soltanto che già la Commissione aveva accennato che uno forse de' principali inconvenienti che si trovano in questo nuovo sistema di surrogazione, che vuolsi dire liberazione, è precisamente la continua e gravissima complicazione di operazioni contabili a cui darà luogo. In fatti il versamento, secondo l'articolo già adottato, vuole essere fatto nella tesoreria provinciale: e per conto di chi è fatto? Per conto del Governo.

Il Governo dovrà quindi provvedere perchè dalle tesorerie provinciali si faccia il versamento nella Cassa dei depositi: e per conto di chi dovrà farsi questo deposito? Per conto ancora del Governo. Come si provvederà pel pagamento degli interessi? Sarà il Governo che dovrà ritirarli per poi renderne conto agli assoldati. Questo porterà una contabilità grave assai.

Supponiamo poi che alcun assoldato venga a mancare; bisognerà che il Governo renda conto del capitale e degli interessi agli eredi; bisognerà che esso faccia un esame dei titoli che possono dimostrare la legittimità degli eredi che si presentano; bisognerà infine tenere per tutti gli assoldati un conto per cui risulti del loro credito in capitale ed interessi secondo le varie vicende a cui sono andati soggetti.

Tutte queste operazioni daranno luogo sicuramente a gravi complicazioni; ma poichè la cosa è dal Ministero riconosciuta molto conveniente, poichè egli dichiara di considerare questo modo di liberazione come un trovato felice che può molto contribuire a migliorare la disciplina, noi confidiamo che il ministro della guerra saprà concertarsi con quello delle finanze per vedere di diminuire quanto più sia possibile le difficoltà che si potranno incontrare.

Ma una difficoltà più importante si presenta nell'interesse che si debba corrispondere a questi assoldati.

L'articolo 5 della legge stabilisce che per tutti i casi in cui la mora è indeterminata, come nel caso nostro, l'interesse sarà del solo 3 per cento; l'interesse del 3 e mezzo, del 4 per cento non può darsi se non nei casi di mora determinata, maggiore o minore di due anni, secondo che è stabilito dalla legge.

L'interesse che si dovrebbe corrispondere agli assoldati sarebbe adunque del solo 3 per cento.

Una voce. Del tre soltanto...

COLLA, relatore. Non può essere del quattro...

L'articolo 5 dice: « Sarà corrisposto l'interesse del quattro per cento per le somme da restituirsi entro mora determinata, non minore di due anni. »

Due condizioni vi vogliono: che sia mora determinata; che questa mora non sia minore di due anni; non è mica detto entro mora non minore di due anni, è detto entro mora determinata: bisogna che sia ad epoca fissa e qui non lo è mai per chi può disertare, può morire, può essere pro-

mosso, può essere giubilato ad epoca non determinata; in modo che sarebbe l'interesse del tre per cento.

Da ciò nasce un grave dubbio, ed è questo: di vedere se il legislatore possa negare all'assoldato il diritto per gli undici anni della sua ferma di riscuotere il capitale e di disporre in qualunque modo, anche a sollievo de' suoi vecchi genitori e di altri stretti congiunti; se possa rifiutarsi anche il diritto di profittare in qualche modo della tenue somma a cui montano gli interessi, e tutto questo per aspettare al fine degli undici anni a ricevere l'interesse del tre per cento, soggetto ancora alla deduzione di due mesi che sono stabiliti dalla legge prima che cominci l'interesse pei capitali che si depositano nella Cassa.

Tutte queste cose sembrano fatte piuttosto per scoraggiare che per animare alla liberazione, ed è assai facile che il militare preferisca di prendere il suo congedo e di entrare poi, come surrogato diretto, ricevendo anche una somma di 100 o 200 lire inferiore, per averla subito, poterne disporre come meglio gli giovi e trarne quel partito che crede più conveniente, certo maggiore di quello del tre per cento, che gli sarebbe dato dalla Cassa di deposito.

Per queste considerazioni che il Senato potrà meglio di me apprezzare, la Commissione è entrata in sentimento di sottoporre al Senato, se non sarebbe più conveniente, di lasciare libero il Governo di trarre quel partito che meglio creda delle somme che sono versate nella tesoreria provinciale; e per non esporre il Governo a pagare un interesse troppo grave, di dire solamente: « gli sarà tenuto conto dell'interesse alla ragione del quattro per cento; » di modo che almeno all'assoldato si assicuri che avrà sempre il quattro per cento.

Qualora si adottasse questo sistema, si avrebbe una somma facilitazione nella maniera di tenere la contabilità; perciocchè, colui che vuole liberarsi, versa nella tesoreria provinciale; de' fondi versati si tiene conto come di tutti gli altri fondi dell'erario; quando viene il caso di restituire, di dover pagare il premio all'assoldato od ai suoi eredi, non vi è più altro da fare che spedire un mandato a carico della tesoreria.

La cosa così resta di tutta semplicità; non vi è più bisogno di una contabilità fra una Cassa e l'altra, e di tutta quella complicazione cui già da principio accennava.

La Commissione non fa un' espressa proposta a questo riguardo; desidera che anche il Ministero vi pensi bene, e veda se non gli conviene di semplificare in questo modo le cose, e di dare una maggior tranquillità ed un maggior beneficio agli assoldati che intende di incoraggiare e di promuovere.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che, massime dopo la discussione che ha avuto luogo ieri, e dopo le ragioni addotte particolarmente dal senatore Colli, in nessun modo sia conveniente che il Governo abbia questa latitudine, o dirò meglio questa responsabilità d'impiegare i fondi degli assoldati come meglio crede. Io penso che il far fruttare queste somme nella Cassa di deposito sarà sempre il miglior partito, e mi pare appunto, dopo la lettura sentita dal senatore Colla, della legge sulla Cassa dei depositi che si possa interpretare come determinato il tempo per cui l'individuo deposita questa somma per fruttare, e che in quel caso si possa avere l'interesse del 4 per cento.

L'individuo che prende un assoldamento lo prende per otto anni, dimodochè è manifesto che il tempo è veramente determinato. Vi può essere qualche eccezione, il caso cioè di diserzione o di morte; ma anche qui non vedo difficoltà. Se

è per caso di morte, parmi che gli eredi possano aspettare a ricevere le somme deposte nella Cassa dei depositi, fino allo spirare del tempo prescritto; in caso di diserzione io faccio osservare che queste stesse somme vanno all'erario, sicchè svaniscono, come dissi, tutte le difficoltà accennate dall'onorevole preopinante.

COLLA, relatore. Per evitare di malintendersi, bisogna prima di tutto ritenere che il deposito si fa per conto del Governo e non per conto delle persone. Bisogna poi ritenere che l'interesse del 4 per cento non può venire concesso che quando l'epoca della restituzione è determinata.

Ora l'articolo 121 stabilisce che la restituzione può avere luogo quando l'assoldato venga giubilato, riformato, messo a servizio sedentario, promosso ufficiale o fatto guardarme, oltre ai casi di morte. Dunque il signor ministro vede quanti sono i casi che rendono indeterminata l'epoca in cui si fa luogo alla restituzione della somma e non sarà mai possibile che l'amministrazione che regge la Cassa dei depositi voglia considerare questi depositi ad epoca determinata, mentre vi sono molti casi che la rendono indeterminata.

Io credo quindi fermamente che nessuno potrebbe costringere la Cassa dei depositi a dar più del 3 per cento nei casi di cui si tratta. Ad ogni modo è questa un'osservazione nel senso appunto di favorire la liberazione.

CERRAHO. Io convergo col senatore Colla circa alle osservazioni fatte relativamente all'interesse che sarebbe ridotto al 3 per cento invece del 4. Ma circa all'altra osservazione io fo presente che, se si lascia in balia del Ministero di fare di quei fondi l'uso che crede, esso o cercherà di rendere fruttifero il capitale impiegato, e allora ci sarebbero quelle stesse complicazioni di contabilità che il senatore Colla teme che vengano ad imbarazzare il Governo; oppure terrà il fondo infruttifero, e allora sarà un peso che si assumerà l'erario di pagare il frutto di danari che a lui non frutterebbero.

In conseguenza io credo col signor ministro che sarebbe molto più opportuno e che porterebbe minori inconvenienti lo stabilire che veramente questi fondi debbano passare alla Cassa dei depositi.

COLLA, relatore. Parmi che l'onorevole preopinante vada grandemente errato nel credere che non vi sarebbe complicazione maggiore nel caso di consegna nella Cassa di deposito; se il Governo che riceve il danaro ed è padrone di questo danaro, ne dispone come gli piace, egli può, se vuole, metterlo nella Cassa di deposito e renderlo fruttifero; può comperare cedole o comperare buoni del tesoro, e per queste non c'è complicazione nessuna di contabilità, non c'è che un deposito fatto nella cassa dello Stato di tante cedole, di tanti buoni del tesoro; la contabilità rimane semplicissima, non c'è contabilità intralciata fra la Cassa di deposito, il ministro di finanze ed il ministro della guerra, come bisogna che vi sia nell'altro caso; e quando viene la scadenza del pagamento, il tesoro paga e non c'è bisogno di fare una richiesta alla Cassa di deposito per far passare il necessario fondo non si sa a chi, mentre il soldato è innominato.

Tutte queste cose portano una complicazione infinitamente maggiore di quella che sarebbe se il Governo disponesse come più gli aggrada del danaro che ha nella cassa. E non è neppure da temere che se ne faccia un abuso, poichè dai conti dello Stato deve risultare; quali sieno le somme introdotte e qual uso se ne è fatto ed io credo che il Parlamento ha sempre il mezzo di accertarsi se le somme versate siano state impiegate in quell'uso che è migliore.

DEMARCHERITA. Io ho chiesto la parola per porre

sotto agli occhi del Senato quello che si pratica dai tribunali e magistrati, quando si tratta di impiegare somme capitali appartenenti a persone privilegiate. In questi casi i magistrati autorizzano l'impiego del capitale coll'acquisto di cedole del debito pubblico, e mi pare che non vi dovrebbe essere difficoltà di adottare per l'impiego dei capitali degli assoldati e dei surrogati, quel metodo stesso che si pratica per le persone privilegiate. Egli è vero che il capitale soffre qualche eventualità nell'avanzare o decrescere del valore delle cedole; ma intanto, siccome è difficile che il valore delle cedole nel commercio arrivi al pari, essendo sempre al disotto, così l'interesse sarebbe maggiore, e già vi sarebbe un vantaggio per l'assoldato, il quale profitterebbe di questo maggior interesse, giacchè dalla Cassa di deposito, come io la penso, non si potrebbe percevere che il minimo interesse, cioè l'interesse del 3 per cento.

Io proporrei quindi di adottare questo metodo, il quale toglie in gran parte tutte le difficoltà che si sono notate.

Il Governo ha nelle mani le cedole, le quali possono essere intestate alle persone a cui deve rendere il capitale, ed il Governo come rappresentante queste persone si paga alla scadenza dei semestri degli interessi.

E, posto che ho la parola, dirò anche il mio modo di sentire relativamente a questi interessi, cioè se basti tenerne conto al vantaggio del surrogato, oppure se il surrogato debba profittare anche per una parte di questi interessi. Il non lasciare che il surrogato profitti neanche in minima parte di questi interessi, pare a me che sia meno conforme alla giustizia, mentre esso è creditore del capitale e potrebbe avere bisogno di goderli per convertirli in vantaggio della propria famiglia; d'altra parte occorre qui l'osservazione fatta dall'onorevole ministro della guerra che, ove il surrogato non percevesse neanche un piccolo frutto dell'interesse del suo credito, sarà sempre meno infervorato a surrogare, perchè minore sarebbe il vantaggio che ne ritrae. Dare al surrogato tutti gli interessi, non sarebbe, secondo il mio parere, conveniente, giacchè questo arrecherebbe perturbazione nella disciplina, siccome ebbe anche ad osservare il ministro della guerra; mi pare quindi che si dovrebbe prendere una via mezzana, cioè dare una parte di questi interessi al surrogato e l'altra conservarla per il tempo in cui si dovrà restituire il capitale; onde proporrei di dargliene almeno un terzo, purchè questo non perturbi la disciplina, nè abbia ad indurre disuguaglianza fra i surrogati ed altri membri del corpo a cui i surrogati appartengono. Io sotto-metto alla saviezza del Senato l'osservazione relativa all'impiego del capitale, la quale è fondata sulla pratica comune dei magistrati e dei tribunali, e che sarebbe anche da adottare, quando si prevenisse il surrogato se vuole subire l'eventualità delle cedole del debito pubblico, oppure se meglio brama di ridurre l'interesse al 3 per cento, mediante il deposito del capitale nella Cassa dei depositi.

Quanto poi agli interessi proporrei che si desse un terzo al surrogato e che gli altri due terzi si conservassero a suo favore pel tempo in cui si pagherebbe il capitale.

PINELLI. Relativamente alla parità che intenderebbe di stabilire l'onorevole senatore Demarcherita tra quegli impieghi cui si provvede in via giuridica e quelli di cui si tratta, credo che sia opportuno di ritenere due osservazioni, le quali, secondo me, stabiliscono un'essenziale differenza; la prima differenza si è, che quando si tratta d'impieghi di capitali che si approvano in via giuridica, questo carico dell'impiego non incombe all'autorità stessa che approva; non si fa coll'approvazione fuorchè togliere quel carico che potrebbe re-

stare agli uni, facendo cessare questo carico mediante un impiego autorizzato; ma se non si crede di autorizzare l'impiego in cedole del debito pubblico od altrimenti, non cessa per ciò di esservi garantito l'interesse sui capitali della parte stessa a cui s'intenda di provvedere; invece nel caso presente quell'autorità stessa, che s'incarica di provvedere all'impiego del capitale, resterebbe obbligata verso la parte interessata, in modo che, se non si effettui l'impiego dei fondi, sottratti l'obbligo dal Governo stesso. Ora, quest'obbligo, nelle approvazioni che si fanno in via giuridica, quest'obbligo, dico, non si può mai verificare.

In secondo luogo mi permetto di osservare che, per quanto possa sembrare sotto un certo aspetto praticabile il progetto messo innanzi dall'onorevole senatore Demargherita non sarà però tanto facile il venire alla pratica, dovendo l'attuazione del progetto dipendere volta per volta da quella dichiarazione che dovrebbe farsi dall'interessato. Sembra che in affari consimili dove è immischiato l'interesse generale (cioè di quello dei dicasteri dello Stato che riceve questi fondi), non si debba portare la cosa a questo segno, di far dipendere la natura dell'impiego dalle dichiarazioni dell'interessato, giacchè in tal caso, ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione, converrà necessariamente che il Governo o prenda egli stesso quest'obbligo, oppure metta la cosa nei termini da non produrre più nessun effetto per l'interessato. Dunque, avuto riguardo a questa complicazione che ne deriverebbe dall'ammettere tali relazioni individuali fra il Governo e l'interessato, mi pare risultarne una considerazione evidente per cui a questo caso non possa applicarsi quel metodo che si adotta nelle bisogne private, negli impieghi cioè di fondi che si autorizzano tra semplici e privati. Mi sembra quindi che la proposta di stabilire una cassa la quale presenti la maggior garanzia, e nella quale si raccolgano costantemente questi fondi provenienti da surrogazioni militari, sia la via che meglio garantisca gli interessi degli individui e quelli dello Stato.

ALFIERI. Domando la parola.

Io per dire il vero non reputo che si debbano incontrare nell'esecuzione della proposta che è fatta, di confidare alla Cassa dei depositi le somme provenienti da questi assoldamenti, tutte quelle difficoltà che l'ottimo mio amico, il relatore della Commissione, teme si abbiano ad avere a fronte.

Infatti, la legge che regola i depositi e la sorte di questi depositi, stabilisce che non si possano fare in modo che fruttino a favore dei particolari. Sarà dunque a favore del Governo che i depositi saranno fatti nella Cassa: ne risulta per conseguenza quello che accennava l'onorevole relatore, cioè che il Governo dovrà aver conto aperto con ogni assoldato. Ma questo conto aperto, in qualunque modo si proceda, il Governo dovrà sempre tenerlo a giorno, e se si regolasse la sorte dei depositi nel modo proposto, od almeno indicato dal relatore, io credo che questo conto riuscirebbe più complicato ancora, poichè l'acquisto di cedole, di buoni del tesoro, può dar luogo a diverse combinazioni che non esistono, né possono esistere, quando si ha a fare colla Cassa dei depositi. Può essere che il prezzo d'acquisto delle cedole o buoni del tesoro non sia eguale a quello della rendita che se ne dovrà fare quando l'assoldato chiederà il prezzo del suo assoldamento. Nel caso invece in cui questi fondi venissero versati nella Cassa dei depositi, il Governo li verserà in nome proprio, e per quel tempo che dura l'assoldamento, cioè per gli otto anni, e quindi potrà lo stesso fondo fruttare quell'interesse del 4 per cento che si concede a chi fa il deposito per tempo determinato oltre i due anni. Ma osserva il signor re-

latore che l'articolo 121 prevede vari casi dove si debbe rimettere la somma pattuita all'assoldato prima del compimento del tempo, del periodo cioè per cui egli si è assoldato. In questo caso nessun'altra difficoltà si avrebbe a vincere fuorchè provvedendo a che il Governo faccia l'anticipazione che in nessun caso egli potrà perdere, poichè il pegno è nelle mani di un'amministrazione che dipende dal Governo stesso e che è sotto la sua immediata sorveglianza. Queste somme che egli anticiperà le ritroverà nella Cassa dei depositi. È bensì vero che non verranno rimesse se non al termine degli otto anni per cui era stato fatto il deposito; ma pel tempo che rimarrà a trascorrere, egli perceverà il frutto delle somme così collocate; quindi nessun pericolo, nessun danno potrà tornarne al Governo, e nemmeno, a mio parere, nessuna complicazione maggiore potrà aver luogo. Quindi è che io persisterei nel credere che il sistema proposto del collocamento a farsi nella Cassa dei depositi, prevalendosi del disposto dall'articolo 30 della legge che regola questa Cassa, sia ancora il miglior mezzo che abbiamo onde provvedere a questa emergenza.

COLLA. Molte e diverse sono le difficoltà che si fecero ai diversi progetti per impiegare le somme che verrebbero versate per la surrogazione di chi vuole farsi rimpiazzare per soddisfare all'obbligo della leva. Le prime furono esposte dal signor senatore Colla, vale a dire che il Governo ritirando queste somme poteva in qualche maniera se non divertirle, almeno cadere in sospetto di poterne usare altrimenti da quello che ei deve fare.

Altre difficoltà sono state fatte sugli inconvenienti che potrebbero emergere dal versare queste somme alla Cassa dei depositi, in quanto che la Cassa dei depositi non corrisponde interessi per i primi due mesi; bisognerebbe che il Governo facesse a suo nome il versamento presso la Cassa dei depositi, e non già di caduno dei portatori, dacchè caduno di quelli che versano le somme non potrebbe percevere che il 3 per cento, ed il Governo facendolo in suo nome potrebbe avere un interesse maggiore. Ma questo importerebbe una complicazione di contabilità, in quanto che il Governo dovrebbe tenere conto aperto ai diversi surrogati per interessi da corrispondersi sulle somme ad esso versate, ad un altro degli interessi che perceverebbe dalla Cassa dei depositi. Per ultimo il lasciare al Governo la facoltà d'impiegare altrove queste somme, o di confonderle con quelle che potrebbero stagnare presso il tesoro, potrebbe essere d'aggravio al Governo medesimo, qualora dovesse corrispondere l'interesse di somme che giacessero infruttuose.

Io credo che il mezzo di poter ovviare a tutti questi inconvenienti sarebbe che dal Governo si fissasse la somma che si dovrà corrispondere per il rimpiazzo di cadun individuo non in una data somma, ma in una data quantità di rendite. Allora ciascuno presenterebbe la sua cedola di 100 a 120 lire, secondo la somma che verrebbe fissata, e così il Governo non sarebbe che depositario di queste cedole. Egli potrebbe prendere i frutti che si ricaveranno per corrispondere una parte, o il tutto al surrogante secondo che verrà stabilito. Così non vi sarebbe più difficoltà di contabilità, né il dover corrispondere un interesse minimo, che allontanerebbe molti dal rimpiazzare in quanto che, chi può esporre il suo capitale per non percepirne che il 3 per cento, non lo darebbe sicuramente in mano al Governo, e preferirebbe procurarsi rimpiazzanti ordinari ai rimpiazzanti militari proposti dal Governo, perchè questo danaro si potrebbe far fruttare altrimenti, ed il rimpiazzante potrebbe averne un molto maggior prodotto.

Io propongo adunque che quando si prescriva che ciascuno debba corrispondere quella data somma che sarebbe stabilita per il rimpiazzo in una data quantità di rendita, ciascuno che sia nel caso di farsi surrogare debba presentare una cedola che stia a lui l'acquistarla, senza che il Governo ci abbia da entrare per niente.

Questa cedola di 100 o 120 lire di rendita si rimetta in deposito, per venir gravata di un'annotazione, sicchè il surrogante non possa disporne: se per i frutti viene stabilito che debbano tenersi in riserva sino alla fine della ferma, allora dall'amministrazione del debito pubblico saranno versati tutti nella Cassa dei depositi e se si tratterà di somme minime, le quali per conseguenza non potranno mai fare difficoltà ad essere restituite da un momento all'altro, se si dirà che questi interessi debbano restare a profitto dei surroganti, si lascerà ai medesimi facoltà di riscuoterli semestralmente e così si tolgono tutte le difficoltà.

Io credo che questo disimpegno gioverebbe di molto al Governo ed ai particolari, in quanto che chi è rimpiazzato potrebbe ricavare dal 5 e mezzo al 6 per cento del danaro, e potrebbe anche risparmiarne sulla somma una parte del prezzo. Per esempio, in luogo di fissare due mila lire se si fissasse cento lire di rendita, queste 100 lire di rendita si potranno acquistare con 1750 o 1800 lire; sicchè tutte queste facilità tornerebbero a profitto di chi debbe pagare, e del Governo che non ha più verun impaccio, nè difficoltà di contabilità, e si toglierebbero tutti gli ostacoli.

Io sottopongo dunque questa mia proposizione al giudizio del Senato e spero che verrà dal medesimo approvata.

DEMARGHERITA. Domando la parola per associarmi pienamente alla proposta del senatore Cotta, come quella che è dettata dalle stesse viste e considerazioni che ispirarono quella che ho avuto l'onore di fare io stesso...

PRESIDENTE. Prima di lasciar progredire ulteriormente questa discussione, credo mio debito di rendere avvertito il Senato essere necessario prima di discutersi il modo con cui possa trarsi partito di questi fondi, il deliberare se o no si voglia lasciare al ministro il diritto che ha di stabilire con un regio decreto il passaggio di queste somme nella Cassa dei depositi, oppure se si debba stabilire con legge questo od altro modo di renderle fruttifere.

Il relatore della Commissione ha già fatto notare che, a tenore dell'articolo ultimo della legge sulla Cassa dei depositi, è in arbitrio del Ministero di stabilire con regio decreto l'estensione dei vantaggi di quella Cassa a qualunque altra pubblica amministrazione.

Se pertanto credesse la Camera che fosse tale il caso presente, non vi sarebbe alcuna determinazione a prendere, salvo che quella di approvare il paragrafo 3 dell'articolo che ci occupa, nel quale si accenna appunto ad un successivo regio regolamento.

Io proporrei adunque (previa votazione sulla prima parte di quest'articolo 120, sulla quale non cade la menoma dubbietà) di venire poi a determinare se si vuole o no approvare quel terzo paragrafo.

Chi pensa pertanto che al ministro della guerra possa lasciarsi la facoltà di servirsi del diritto che ha, in forza della legge sulla Cassa dei depositi, di mettere questi fondi nella Cassa medesima, darà la sua approvazione al paragrafo cadente in discussione. Se al contrario non sarà esso paragrafo ammesso, allora verrà acconciamente l'occasione di entrare in piena discussione, paragonando i diversi progetti finora svolti, cioè o di versare obbligatoriamente queste somme nella Cassa dei depositi in coerenza all'emendamento subordi-

nato e condizionato che la Commissione ha fatto, ovvero d'investirle in tante cedole del debito pubblico nel modo che i senatori Demargherita e Cotta hanno suggerito. Io proporrei adunque al Senato di volere in primo luogo votare il primo e il secondo paragrafo di quest'articolo sui quali non cade la menoma dubbietà, e sono:

« Il premio è così ripartito:

« Lire 100 sono pagate a mani degli affidati nell'atto del loro assoldamento;

« Lire 120 sono computate nel conto della loro massa. »

Siccome su questa parte dell'articolo non vi è la menoma difficoltà, io la metto ai voti.

(È approvata.)

Viene quindi il paragrafo 3 così concepito:

« La rimanente somma è ritirata dal Governo, il quale loro tien conto dell'interesse, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1.

Questo credito è dichiarato nell'assento.

Qui il Senato nel dare il suo voto affermativo o contrario a questo paragrafo, sarà mosso dalla convinzione che deve avere della convenienza o no di lasciare nell'arbitrio ministeriale la scelta dei mezzi da adottarsi nel presente regolamento. Se il Senato così crede, non ha che a votare l'articolo com'è scritto.

GIULIO. Non vi ha dubbio che nei termini proposti dal signor presidente, il ministro della guerra avrebbe la facoltà di far versare tali somme nelle Casse dei depositi mediante un regio decreto, ma però non ne avrebbe l'obbligo. Ora la questione sta appunto in ciò: se il Senato crede conveniente di prescrivere al Ministero l'uso da farsi di questi fondi, versandoli nella Cassa dei depositi; ove tale fosse l'intenzione del Senato, col votare l'articolo qual è, non sarebbe adempiuta, mentre il ministro avrebbe bensì la facoltà di far versare questo danaro nella Cassa dei depositi, ma non ne avrebbe l'obbligo, potrebbe invece stornarlo in altr'uso; e questo potrebbe dar luogo a quei timori che appunto si sono voluti evitare. Mi pare dunque conveniente che la questione sia posata in altri termini.

Io credo che alla votazione del 3° paragrafo dell'articolo 120 debba prebedere la votazione dell'emendamento che è stato proposto dal signor relatore della Commissione. Qualora questo emendamento non sia ammesso, allora si potrà tentare di mettere ai voti il 3° paragrafo, il quale quando non fosse ammesso neppure, verrebbe allora il tempo di votare sopra altre forme d'impiego che sono state da altri senatori proposte...

COTTA, relatore. Domando la parola.

GIULIO. Mi permetto però di far osservare che quanto al modo d'impiego, proposto dall'onorevole senatore Cotta, pare vi faccia in parte ostacolo la votazione dell'articolo 119 già ammesso ieri: « La somma versata per la liberazione, ecc. » Si parla insomma in questo articolo come negli altri antecedentemente votati, di somme già versate, e non si parla punto di cedole.

La disposizione che dovesse prescrivere l'acquisto di cedole per parte dei surroganti e il deposito di queste nelle mani del Governo avrebbe dovuto precedere gli articoli che già sono votati. Del resto il Senato vedrà se in forma d'interpretazione sia possibile d'intercalare un nuovo articolo al riguardo.

PRESIDENTE. Prima di accordare la parola a chi vorrà spargere maggior luce sulle insorte questioni, io debbo giustificare la proposta da me fatta, quella cioè di votare prima il paragrafo 3 di quest'articolo.

Verissimo è che un emendamento della Commissione avrebbe dovuto precedere nella votazione questo paragrafo; ma intanto io faccio precedere il paragrafo all'emendamento, perchè emendamento non si ha. Il senatore Colla nella sua relazione ha osservato che, a senso della Commissione, non v'era la minima difficoltà a riconoscere la facoltà che poteva competere al ministro della guerra di far uso nel suo regolamento dell'ultimo articolo della legge sulla Cassa dei depositi; in conseguenza intendeva la Commissione di lasciare ad arbitrio suo la disposizione di queste somme; e voleva dire con ciò che se egli credeva di usare di tale arbitrio, facendo versare quelle somme nella Cassa dei depositi, non avea più bisogno a tal uopo d'alcuna autorizzazione da darglisi in questa legge.

Soggiungeva poi lo stesso onorevole senatore, che se mai il Senato, diversamente pensando, credesse di dovere, con una legge imporre al ministro quell'obbligo del versamento nella Cassa dei depositi, togliendogli l'arbitrio assoluto preveduto dal paragrafo 3, per tal caso proponeva a nome della Commissione un nuovo paragrafo di legge, che chiamava, è vero, un emendamento, ma che emendamento non era, perchè subordinato alla reiezione del paragrafo 3 più volte mentovato, e condizionato a quella risoluzione principale che il Senato sarebbe per prendere.

Io adunque era in dovere allo stato delle cose di provocare in primo luogo questa risoluzione principale.

Se il Senato poi, rigettando l'articolo, mostrerà di voler astringere il ministro ad altri mezzi obbligatorii, allora verrà il caso di mettere ai voti la proposta predetta della Commissione. Questo, dico, è il modo di votazione ch'io avea inteso di proporre al Senato.

Intanto do la parola al senatore Colla.

COLLA, relatore. La questione mi sembra che sia precisamente nei termini espressi dall'onorevole senatore Giulio. Si tratta di vedere se si debba nella legge introdurre l'obbligo al ministro di depositare, di versare questa somma nella Cassa dei depositi o prestiti; ovvero se si debba lasciare la facoltà o di farle versare, se lo crede, o di lasciare che il Governo (non il ministro della guerra), ma il Governo disponga di queste somme in altro modo come crederà possa riuscire più utile tanto alle finanze, quanto agli stessi assoldati.

La Commissione, attenendosi al mandato che avea avuto, ha proposto un emendamento nel senso d'introdurre questo obbligo; ma il relatore d'accordo colla Commissione, anzi per mandato espresso avuto dalla Commissione, ha esposto al Senato i motivi per i quali potrebbe sembrare meno conveniente d'imporre quest'obbligo, e disposizione più opportuna quella di lasciare al Governo una maggiore latitudine.

Non ripeterò i motivi, perchè questi sono già abbastanza espressi. Dirò solo una cosa, ed è per rispondere ad un dubbio eccitato dall'onorevole mio amico cavaliere Giulio, relativamente alla possibilità di stornare i fondi che fossero versati per questa specie di liberazione. Questo storno non può mai accadere, perchè naturalmente nei bilanci si deve portare nell'attivo tutto ciò che s'introduce nella cassa provinciale, che si versa nella tesoreria provinciale per conto di coloro che vogliono liberarsi. E per altra parte si debbe stanziare nei bilanci una somma per pagamenti presenti che si debbono fare agli assoldati che terminano la loro ferma.

Quindi nessuno potrà mai disporre, come in nessun caso nessun ministro potrà disporre e stornare ad altri usi i fondi introitati per questa ragione e destinati in apposita categoria al pagamento degli assoldati.

Pericolo di storno non ce n'è. La facoltà data al Governo darebbe maggior comodo di cercare e di studiare il mezzo migliore di rendere utile e proficua la somma depositata. Del resto la Commissione non si oppone all'introduzione di quest'obbligo, se il Senato crede che veramente sia opportuno.

CIBRARIO. Desidererei di rassegnare al Senato due avvertenze.

La prima è, che lasciando la facoltà al Governo illimitata, come si vedrebbe estesa in questo paragrafo dell'articolo 120, implicherebbe anche al Governo l'obbligo di non impiegare questi fondi, e in conseguenza di far pagare, a carico del bilancio, gli interessi che si dovrebbero corrispondere ai creditori.

In secondo luogo vorrei far presente al Senato che il ministro stesso della guerra ha espresso il desiderio che non gli si lasci questa illimitata facoltà, desiderio che mi pare molto ragionevole, di cui vorrei che il Senato tenesse anche il debito conto.

Un'ultima avvertenza mi permetterà di rivolgere al Senato sull'ordine della votazione, ed è che siccome il senatore Cotta avrebbe proposto un emendamento, il quale si allontanerebbe più che ogni altro dal testo della legge, così mi pare che questo dovrebbe avere la precedenza.

Nel testo della legge sempre si parla di versare somme a mani del Governo; invece mi pare, se ho bene ritenuto il concetto dell'onorevole senatore Cotta, che egli vorrebbe che questa somma fosse direttamente convertita in acquisto di una cedola del debito pubblico.

Siccome questo emendamento si allontanerebbe più che ogni altro dal testo proposto dalla Commissione e dal Ministero, mi sembra, ripeto, che dovrebbe nell'ordine della votazione avere la priorità.

MAULI. I fondi pubblici, i capitali, il danaro in genere vanno incontro ad oscillazioni così gravi che sarebbe imprudente determinare fin d'ora in modo definitivo l'impiego dei crediti appartenenti agli assoldati, ossia rimpiazzanti; perciò ardisco confortare il Senato a votare il terzo paragrafo dell'articolo 120, quale è descritto nel progetto della legge, e lasciare così nell'arbitrio del Ministero la facoltà di stabilire in apposito regolamento le norme, secondo le quali si dovranno impiegare le somme derivanti da siffatti crediti.

LA MARMORA, ministro della guerra. In una questione così intralciata, e che ha più rapporto colle finanze che col militare, non sembrerà strano al Senato che io parli adesso in un modo un po' diverso da quello in cui ho parlato un momento fa; ma a ciò mi reca l'andamento e il risultato della discussione.

Io ho or ora esposto al Senato come io avessi preferito di essere legato sul modo di impiegare i fondi degli assoldati. Ma si è in seguito fatta una proposta la quale mi è sembrata molto spiccica o almeno in apparenza molto lusinghiera, siccome è quella del senatore Cotta. Ho visto che tutti non sono d'accordo sulla convenienza e sulla possibilità di versare questi fondi nelle Casse di deposito; ho sentito la proposizione fatta dal senatore Cotta che merita sicuramente di essere ponderata; epperò consentirei che si lasciasse facoltà al Governo di farne quell'impiego che crede, massime anche dopo le spiegazioni date dal senatore Cotta. Tenuto conto poi che la confidenza non si può perdere sull'impiego che sarà fatto di questi fondi, io consentirei, dico, acchè fosse votato l'articolo quale è proposto dalla Commissione, cioè che si lasciasse al Governo la facoltà d'impiegare questi fondi come meglio credrebbe.

ALFIERI. Egli è con rincrescimento che odo l'onorevole signor ministro della guerra rinunziare al suo primo progetto, il quale, per dire il vero, mi parve il più sano e più attuabile.

Già ho esposto come mi sembrasse che si potesse dare esecuzione alla legge, concepita com'è nell'emendamento oggi proposto dalla Commissione, senza incontrare quelle difficoltà che furono ravvisate da alcuni.

Ora, osserverò in primo luogo, in ordine a ciò che fu detto dall'onorevole relatore, cioè del vantaggio che potesse trovarsi, lasciando maggior facoltà al Governo nel disporre di queste somme, che veramente la destinazione della Cassa dei depositi è quella che gli vogliamo dare in questo momento. L'istituzione di questa Cassa ha origine dalla previdenza di simili depositi.

Osserverò in secondo luogo essere facile il rendersi conto dei mezzi che abbia il Governo di utilmente collocare questi fondi, poichè utilmente vogliono essere collocati, giacchè un interesse debbono fruttare agli assoldati.

Se si mette in fuori la Cassa di deposito, converrà, come proponeva l'onorevole senatore Cotta, impiegarli in acquisto di cedole od in buoni del tesoro; ma se si antepone questo collocamento, andiamo incontro ad un altro grave inconveniente, a quello cioè, com'io testè diceva, che le cedole non sono sempre all'istesso prezzo.

Vi sarà pure chi avrà la fortuna di vendere le cedole ad un prezzo maggiore di quello per cui le ha acquistate, ma se invece succede il contrario, come pochi giorni sono che i fondi erano all'82, ed oggi sono al 90, ne scapiterà colui che deve ricevere il prezzo del suo assoldamento; ed io non credo che il beneficio di uno possa compensare il detrimento che ne soffrirà un altro. Non mi pare dunque che sia ricevibile questo mezzo di provvedere all'emergenza, ed io nuovamente insisto perchè il Senato si accosti alla proposta fatta ieri, alla quale la Commissione assentiva, quantunque trovasse qualche difficoltà nell'esecuzione, che tuttavia mi pare apparisca sempre migliore di quante siano state suggerite.

COTTA. Domando la parola per rispondere alla difficoltà che viene fatta sull'oscillazione del corso della rendita.

Io farò osservare che in otto anni la sola differenza di maggior interesse di $1\frac{1}{2}$, forse del 2 per cento leva ogni possibilità al corso dei fondi pubblici a produrre scapito per questi depositi; e quindi il corso di cui parliamo adesso è tanto suscettibile di aumentare il 10 come di diminuirlo, e queste eventualità possono compensarsi; ma intanto il maggior interesse annuale accumulato in otto anni presenta un 10 e più per cento di differenza, e pare che queste siano garanzie sufficienti a tutte le oscillazioni che possono occorrere.

DI POLLONE. Mi rincresce di contraddire l'onorevole senatore preopinante, ma abbiamo dei fatti troppo recenti cui non possiamo perdere di mira, quando cioè si comprava al 127 $\frac{1}{2}$, quindi al disotto di 90.

In questo caso non si verrebbe mai a compensarne la differenza.

Ciò che è accaduto può accadere nuovamente; quindi io troverei difficoltà somma ad accettare l'emendamento del senatore Cotta, e pregherei il Senato, ove inclinasse a volerlo ammettere, di prima rimandarlo alla Commissione onde ne studiasse ben bene le conseguenze e gli inconvenienti, poichè è meglio ritardare di un giorno la votazione della legge che adottare una proposta la quale potrebbe generare inconvenienti gravi e funesti. Io credo quindi che il Senato possa prescindere dallo emettere per ora il suo voto, e meglio convenga rinviare l'articolo alla Commissione.

JACQUEMOUD. Messieurs, j'appuie les observations qui viennent d'être si sagement présentées par monsieur le sénateur Alfieri et par monsieur le sénateur Di Pollone. Lorsqu'un remplaçant s'engage à acquitter pour autrui la dette du service militaire, au moyen d'une somme convenue (douze ou quinze cent francs par exemple), il ne doit pas être exposé, contre son gré, aux chances de hausse ou de baisse, qui sont la conséquence des oscillations de la Bourse; je dis même qu'il ne serait pas convenable de l'y autoriser, quoiqu'il en exprimerait le désir. Un riche capitaliste peut courir ces chances, parce qu'elles n'atteignent que son superflu; mais pour un remplaçant, toute diminution de son capital le frapperait sur des objets de première nécessité. Le prix du remplacement en cédulas serait naturellement basé sur le cours de la rente au moment de l'engagement, et ce prix ne serait probablement plus le même, lorsqu'il faudrait réaliser la cédule à l'époque du congé. Ce serait un marché aléatoire contre lequel s'élèvent les plus graves motifs.

Le Gouvernement croit utile au maintien de la discipline militaire de retirer le prix du remplacement et de le faire fructifier. Il y est déterminé pour avoir un cautionnement, une garantie que le remplaçant fera bien son service; il veut exercer aussi en sa faveur une protection tutélaire, en lui conservant ce capital jusqu'à la fin de son engagement; car c'est alors qu'il lui sera le plus nécessaire. Eh bien! je dis que le Gouvernement se place de son plein gré dans la condition d'un emprunteur. Il est tenu de restituer le capital intégral, sans augmentation, mais sans diminution. Enfin il doit acquitter les intérêts convenus au moment du contrat.

On trouve des difficultés dans l'emploi que le Gouvernement pourra faire de ce capital; mais ces obligations envers le remplaçant sont constatées, et il faut absolument qu'il trouve, dans le trésor de l'Etat, les moyens d'y satisfaire. La Caisse des dépôts et consignations est indubitablement l'institution la plus appropriée à ce genre de service. Rien ne met obstacle à ce qu'on fasse, pour cet objet, des modifications à la loi sur la Caisse de dépôt et qu'on détermine qu'elle paiera le quatre pour cent d'intérêt du capital de chaque remplacement, ce qui simplifierait cette comptabilité. Dans le projet de loi sur les caisses d'épargne, on a déjà proposé des changements sur la Caisse des dépôts; pourquoi ne ferait-on pas de même, et, s'il est nécessaire, un pas de plus pour assurer l'exécution d'une mesure utile et l'accomplissement d'un engagement de l'Etat.

Par ces considérations je ne puis approuver l'amendement de monsieur le sénateur Colla: je m'associe aux observations de messieurs les sénateurs Alfieri et Di Pollone et j'ai l'honneur de proposer un sous-amendement au projet de la Commission, que je formulerais de la manière suivante:

« La rimanente somma è ritirata dal Governo, e collocata nella Cassa dei depositi, il quale loro tien conto dell'interesse al quattro per cento, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1.

PRESIDENTE. Io prendo di nuovo la parola per pregare il Senato a dare aiuto al presidente nel condurre regolarmente a termine questa discussione...

COLLA, relatore. Io dimanderei la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLA, relatore. La Commissione è unanime nel respingere l'emendamento del senatore Cotta, perchè non crede assolutamente ammissibile questo modo da lui indicato.

PRESIDENTE. Nelle parole che farono da me pronunziate finora, io mi sono astenuto dallo spiegare alcuna opi-

nione sulla preferenza da darsi all'uno od all'altro dei progetti fatti, sia perchè dovere del presidente è di non prendere parte nella discussione, sia perchè in una materia come è questa, piena di difficoltà, nella quale uomini espertissimi in tal genere sono divisi d'opinione, il mio giudizio sarebbe stato forse incompetente. Il mio intento si è solo d'invitare il Senato a venire ad una conclusione, ed a questa non può venirsi senza far precedere il paragrafo 3 dell'articolo che si vota, ai vari emendamenti. Dirò meglio alle varie proposizioni in questa discussione avvicendatesi. Io debbo invitare la Camera a considerare che io non ho sotto gli occhi che un solo testo di progetto di legge, io non ho nelle mani alcun emendamento. La proposizione della Commissione, come da prima dicevo, non è emendamento, è una proposizione subordinata al caso in cui il Senato rigetti il paragrafo 3.

Adunque io propongo la votazione del paragrafo 3: chi vorrà o cedole o Cassa di depositi obbligatoria voterà contro il paragrafo; chi vorrà rimettersi al buon giudizio del Governo voterà in favore; io non ho altro mezzo di condurre a termine questa votazione.

Io metto pertanto ai voti il paragrafo 3.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Ora, chi vuol proporre emendamenti li proponga, e la Commissione è anch'essa venuta nel caso da lei preveduto di far valere il suo.

La proposizione della Commissione è così concepita:

« La rimanente somma è fatta passare nella Cassa dei depositi e dei prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato in conformità della legge del 18 novembre 1850: di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1. »

CECILIA. Domando la parola. Mi pare che la discussione che aveva preceduto non ci avesse condotto a tali termini, che noi, col voto che la Camera ha dato, dicessimo di respingere assolutamente un principio. Noi trattavamo unicamente del modo d'intendere questo collocamento di fondi, perchè tutta la questione è ristretta all'impiego dei fondi ed alla corrispondenza dell'interesse. Il rimettere in piena balla del Ministero il modo d'impiego e di retribuzione di questi fondi parve a molti che fosse eccessivo, e per conseguenza vennero i vari partiti, vennero le varie proposte, proposte non già oppugnate, ma anzi secondate in gran parte dal Ministero, il quale in sull'aprirsi di questa discussione dichiarava che non gli tornava gradito di avere il maneggio di questi fondi. Sottentrarono quindi tre sistemi. Questi erano in sostanza: primo, quello del collocamento nella Cassa dei depositi e dei prestiti; secondo, un credito semplice con retribuzione di interessi a carico delle finanze; terzo, l'acquisto di cedole sul debito pubblico, da eseguirsi dall'aspirante alla liberazione. Su questi tre sistemi ora si aggira la discussione tutta. Una cosa, che mi pare che convenga di mettere innanzi, fors'anche per ben chiarire l'esito di questi sistemi da ventilarsi, si è che per la natura propria di questi debiti presso il Governo, in qualunque ipotesi, saranno sempre le finanze, che, ricevendo da chi aspira alla liberazione il fondo, dovranno dare questo fondo ed i relativi interessi all'assoldato.

Ecco ciò che desidero che il Senato ritenga bene, perchè allora mi pare che sarà meno difficile anche il combinare i due sistemi: quello del collocamento nella Cassa dei depositi, e quello del credito presso le finanze. Se si trattasse di una altra specie di credito, vale a dire di quelli che vengono dai

corpi morali o da individui, allora io vedrei una differenza notevole nel collocamento nella Cassa dei depositi, oppure nel deposito presso il Governo, perchè allora veramente la qualità dei titolari sarebbe cambiata; ma qui per quanto si mettano questi fondi nella Cassa dei prestiti e depositi, la qualità di titolari non rimane cambiata, perchè appunto il pregio maggiore di questo sistema sta in ciò, che il Governo, mediante la somma che gli viene erogata da chi aspira alla liberazione, assume sopra di sé l'onore di disimpegnare poi con una retribuzione i fondi da darsi all'assoldato.

Ecco in che sta la principale economia, l'utile, secondo che crediamo, di questa legge, vale a dire che noi togliamo l'inconveniente che v'è nelle surrogazioni ordinarie, dove sta un contratto tra due individui privati, surrogante e surrogato, e a mezzo sta il Governo che non prende parte se non come testimone. Qui all'incontro il Governo si rende, diremo così, implicatario della somma, s'obbliga di esonerare l'uno, e con un contratto successivo s'obbliga a retribuire l'altro nel senso in cui s'è proposta la disposizione della legge. Ora dunque essendovi sempre un solo debitore verso l'assoldato, vale a dire le finanze, non vedo poi gran difficoltà tra il fare che questo deposito si eseguisca nelle Casse dei depositi e dei prestiti, ovvero che si porti in apposita categoria nei bilanci questo debito del Governo verso gli assoldati. Staremo sempre negli stessi termini di titolari. Forse per quella specie di separazione d'amministrazione che v'è per la Cassa dei depositi e dei prestiti sarebbe miglior partito d'affidare questi depositi a quella Cassa.

Dovendosi poi modificare in parte le disposizioni dell'organamento costitutivo della Cassa dei censi e prestiti, mi pare che converrebbe introdurre una speciale disposizione anche in questa legge, e credo che in ciò non vi sarebbe veruna difficoltà, perchè con legge s'abroga legge; e quando si creda che in un oggetto di tanta importanza quale è il presente, convenga anche di modificare in parte solamente accessoria ciò che è stabilito nella legge della Cassa dei depositi e dei prestiti, non s'andrà oltre i termini del discreto. Se poi il Governo si crederà non poter fare questo, e si riconoscesse debitore verso tutti questi assoldati e dovesse creare una categoria sul bilancio, non mi pare nemmeno che vi potesse essere grande inconveniente, perchè non bisogna mai che ci separiamo dall'idea che l'assoldato sarà creditore verso il Governo, o che lo addivenga per mezzo della Cassa dei depositi o per una categoria di bilancio. In sostanza la responsabilità sarà la medesima, e la contabilità potrà essere anche molto simile in amendue le ipotesi.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud propone un emendamento, il quale riproduce press'a poco l'emendamento proposto dalla Commissione.

Esso è così concepito:

« La rimanente somma è ritirata dal Governo e collocata nella Cassa dei depositi, il quale loro tien conto dell'interesse al quattro per cento, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo primo. »

Dopo l'osservazione fatta, specialmente dal senatore Alfieri, che il Governo poteva dare per termine determinato di restituzione lo spazio di anni 8 necessario per la ferma, il cenno fatto qui del 4 per cento è virtualmente compreso nel cenno generale d'interessi che la Commissione aveva fatto; giacchè se si riconosce che la durata della ferma debba dare norma al periodo di restituzione di questa somma, chiara cosa è che, qualunque deposito si faccia a questo titolo, è un deposito il quale ha un termine determinato, epperò frutta il 4 per cento. Ciò posto, io credo che non vi sia che nelle

parole una differenza fra un emendamento e l'altro, ma che sostanzialmente sono d'accordo amendue.

Adesso io farò anche osservare alla Camera ciò che poco prima aveva solamente accennato. Siccome io prima diceva di non avere altro nelle mani che un testo di legge da mettere in votazione, così ora posso dire d'aver solo l'emendamento della Commissione, col quale si confonde quello del senatore Jacquemoud. Ciò noto, perchè alcuni hanno osservato che l'emendamento del senatore Cotta, come più lontano dallo scopo della legge, doveva avere la priorità; ma quest'emendamento non mi fu punto presentato.

Avviene molte volte nelle prolungate discussioni che si fanno alcune osservazioni che non si conducono poi alla maturità di una proposizione d'emendamento.

COTTA. (*Salza per parlare.*)

PRESIDENTE. (*Volgendosi a lui*) Se però ella stima di esporre a votazione il suo emendamento, benchè dissentito unanimemente dalla Commissione, io attenderò ch'ella lo scriva acciocchè non mi si opponga dappoi che lo precipito la votazione.

COTTA. Io non ho ancora formulato il mio emendamento, perchè aspettava che sorgessero nuovi lumi nella discussione, onde farlo colla maggior precisione possibile.

Intanto io osserverò che l'emendamento del senatore Jacquemoud non rimedia a due grandi inconvenienti. Il primo della tenuità dell'interesse che si corrisponderebbe all'assoldato che sicuramente è molto al disotto della ragione comune e dell'interesse che fruttano i valori dello Stato; il secondo è della grande spesa che richiede per instabilire una contabilità a ciascun assoldato a carico del Governo. Il Governo dovrà tenere un conto d'interessi colla Cassa dei depositi, un conto con ciaschedun assoldato, e fare la liquidazione a ciascheduno: la Cassa dei depositi nei due primi mesi non corrisponde interessi, ha bisogno di un altro mese di diffidamento per ritirare le somme depositate; all'incontro tutte queste cose, se non si depongono le somme a nome dell'istesso assoldato, cadono a carico del Governo, ove debba depositare a suo nome queste somme, e corrispondere i frutti all'assoldato; onde vi vorrebbero molte formalità per determinare bene quale sia la decorrenza dell'interesse della somma depositata, quale il diffidamento per parte dell'assoldato per poterla ritirare, affinchè il Governo non perca l'interesse per dieci anni dalla Cassa di deposito, ed abbia da corrispondere per un anno all'assoldato; ed infine l'inconveniente anche della contabilità di tener conto agli assoldati è già stata fatta presente dallo stesso relatore della Commissione, il quale in principio si pronunciava contrario a questo genere d'impiego per le difficoltà che poteva presentare. Io intanto formolo il mio emendamento in poche parole, e poi lo farò passare.

PRESIDENTE. Aspetto l'emendamento.

COTTA. (*Dopo scritto e trasmesso l'emendamento*) Aggiungerò un'osservazione a quella già fatta al senatore Jacquemoud, ed è questa: il prelodato signor senatore ha detto che nessuno poteva essere obbligato a prendere suo malgrado fondi, l'oscillazione del cui corso poteva esporre ad una perdita. Quando il Governo fissa che il prezzo dell'assoldamento militare farà un tanto di rendita, è in facoltà a tutti di servirsi di quel mezzo di surrogazione o di quell'altro che meglio gli converrà: in conseguenza non è questione se si possa obbligare, nè che si obblighi veruno, suo malgrado, ma l'individuo è sempre consenziente, quando si determini di adottare quel mezzo di surrogazione nei limiti che sono proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Ecco l'emendamento da me richiesto a senatore Cotta:

« Oltre le due somme da erogarsi in contanti all'assoldato, il restante importo del prezzo cui sarà fissato l'assoldamento verrà corrisposto in una cedola del debito pubblico a valor integrale, cioè di lire 5 di rendita per ogni 100 di capitale per essere annotate di malleveria per tutta la durata della ferma.

« Gli interessi saranno versati dall'amministrazione del debito pubblico alla Cassa di risparmio a favore dell'assoldato che potrà disporne in quella proporzione che verrà ulteriormente determinata. »

Debbo cominciare per osservare che questa seconda parte dell'emendamento implica una questione, che finora non si è trattata, cioè di lasciare a mani dell'assoldato una parte di questi interessi, questione nella quale la Commissione si è già spiegata in senso contrario; d'altronde questa questione è prematura, e potrà riserbarsi all'articolo seguente.

In conseguenza io non posso mettere in discussione che la prima parte...

COTTA. Io dico: *in quella parte che verrà determinata.*

PRESIDENTE. La parte suppone un tutto divisibile. Ma qui la Commissione intende che si ritenga il fondo intero in cassa. Quindi io metto solamente in discussione la prima parte di questo emendamento; dimando prima se è appoggiato.

(*E appoggiato.*)

Lo pongo ai voti.

Chi approva la prima parte di quest'emendamento si voglia levare.

(*E rigettata.*)

Metto ora ai voti la proposizione della Commissione accettata dal ministro della guerra.

DEFERRARI. E l'emendamento Jacquemoud?

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud pare che abbia riconosciuto l'identità di una coll'altra proposta.

JACQUEMOUD. Mon amendement ajoute au projet de la Commission la fixation de l'intérêt au quatre pour cent, afin que les remplaçants sachent d'avance quel est le taux d'intérêt dont le Gouvernement leur tiendra compte.

PRESIDENTE. Faccio osservare che quando nell'altra proposta si dice: *in conformità dell'altra legge del 18 di novembre 1850*, e che in questa legge è stabilito il 4 per cento, tanto vale l'una come l'altra locuzione.

ALFIERI. Mi pare vi sia un'osservazione da fare, ed è che l'emendamento del senatore Jacquemoud non concilia l'interesse degli assoldati, come egli intende; perchè se è vero che (cosa non probabile) potrebbe essere diminuito l'interesse che si assegna nella Cassa dei depositi, è vero altresì che si possa avere aumento, il che è tanto più probabile.

E quando l'interesse di cui si parla all'articolo 5 della legge fosse portato al cinque, siccome qui sarebbe stabilito che non dovesse essere che del 4, l'emendamento non profiterrebbe. Per conseguenza, a chi vorrebbe il signor Jacquemoud farlo profittare?

DEFERRARI. Aggiungerò alle osservazioni dell'onorevole senatore Alfieri, che se l'emendamento del senatore Jacquemoud è conforme alla legge dei depositi e dei censi e prestiti, allora è inutile; se fosse difforme da quella legge, non mi parrebbe opportuno, trattandosi di una legge che riflette un tutt'altro dicastero, di alterare l'economia di quella sulla Cassa dei depositi.

PRESIDENTE. (*Volgendosi al senatore Jacquemoud*) Io chieggo se intende di riferirsi alla proposta della Commissione.

JACQUEMOUD. Puisqu'il résulte des observations qui viennent d'être faites que les remplaçants n'ont pas à craindre l'allocation d'un intérêt moindre du quatre pour cent de leur capital, et que cet intérêt pourrait même être porté au cinq pour cent, suivant les déterminations de l'administration de la Caisse de dépôt, j'adhère aux considérations de monsieur le sénateur Alfieri.

PRESIDENTE. Mais il n'a proposé aucun amendement.

JACQUEMOUD. Elles appuyaient celui de la Commission auquel je déclare me réunir.

PRESIDENTE. C'est ce que je demandais.

Dopo queste spiegazioni, io porrò ai voti l'emendamento della Commissione.

Chi approva l'emendamento della Commissione voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Pongo ai voti l'ultimo paragrafo dell'articolo 120.

Chi vi assente, voglia levarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo 120.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 121 (117). Gli assoldati anziani o volontari ponno ritirare il credito di cui nel precedente articolo 120:

« 1° Se, terminata la ferma, conseguano l'assoluto congedo;

« 2° Se vengano giubilati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

« 3° Se siano promossi ufficiali o guardarmi.

« In caso di morte il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

« Delto credito non può mai essere riscosso, se non dopo due anni dal fattone deposito. »

(È approvato.)

« Art. 122 (118). Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare, o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degl'interessi è devoluto all'erario.

« I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma in corso, il quale è parimente devoluto per intero all'erario. »

BAVA. L'article 122 prescrit que les assoldés et les réassoldés qui sont envoés dans un corps disciplinaire, ou bien qui sont condamnés à la prison ou à la réclusion militaire, aient à perdre les intérêts de leurs primes pour tout le temps qu'ils passent dans les dites positions. Cela ne me paraît pas totalement juste, parce que l'homme condamné à la prison ou à la réclusion militaire peut l'avoir été pour une étourderie, une dispute; s'il l'est pour désertion, l'alinéa de l'article prévoit ce cas et y pourvoit, il me semble conséquemment qu'il serait par trop sévère de retenir les intérêts de la prime à celui qui après avoir accompli sa punition, retourne à son corps terminer le service entrepris.

Remarquez-le bien: le temps que le soldat passe à la chaîne militaire ou dans la prison ne lui est pas compté pour son service, et si avant la peine il a servi 4 ans à son retour au régiment il complètera son engagement en servant encore pendant quatre autres années. Ces motifs me font croire que il serait peut-être convenable de n'opérer aucune retenue à un homme qui, en définitive, a réellement fait tout son service.

Il n'en est pas de même, à mes yeux, du soldat qui, par ses fautes répétées ou par ses vices incorrigibles est condamné au corps franc. Là il va terminer son service. Ainsi s'il a fait 4 ans au corps, il complètera son service par quatre autres

années au corps disciplinaire, et il ne me paraît pas convenable que le Gouvernement lui fasse payer la prime du service au corps franc; aussi je propose que cette partie de la prime lui soit retenue, principal et intérêts, durant tout le temps qu'il séjournera dans les compagnies disciplinaires.

COLLA, relatore. Mi pare che le disposizioni dell'articolo siano pienamente nel senso dell'onorevole preopinante, perchè dice che « perderanno il diritto agli interessi per tutto il tempo in cui sono in luogo di punizione, in carcere o alla reclusione militare... »

BAVA. Il dritto agli interessi...

COLLA, relatore... e ritornando ritirano l'interesse e il capitale...

« Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani e volontari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi è devoluto all'erario. »

Non potranno godere gl'interessi per tutto il tempo che restano in un corpo di punizione.

BAVA. Je puis m'être trompé; mes collègues me le disent; mais à tout événement je persiste à croire que l'homme qui passe dans un corps disciplinaire n'a point droit d'exiger la prime des services qu'il prête dans le corps franc, puisqu'il n'a pas justifié l'espérance qu'on fondait sur sa conduite lors de sa réception en qualité de volontaire assoldé ou bien de réassoldé.

PRESIDENTE. L'article le dit précisément.

BAVA. Je crains de ne m'être pas clairement expliqué, peut-être aussi suis-je dans l'erreur, et pour cela je m'abstiens relativement à l'amendement proposé.

PRESIDENTE. Se non si solleva altra questione, io porrò ai voti l'articolo 122.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 123 (121). Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere ammessa per disposizione del ministro della guerra, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli di questa sezione. »

(È approvato.)

« SEZIONE III. Delle surrogazioni. — Art. 124 (122.) L'inscritto designato può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.

« La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo, davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

« Colui che si presenta per essere surrogato, deve avere l'attitudine richiesta per l'arma alla quale appartiene il surrogante.

« La facoltà di surrogare posteriormente all'assento può essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione generale. »

(È approvato.)

« Art. 125 (123). La surrogazione si dice di fratello, allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

« Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria. »

(È approvato.)

« Art. 126 (124.) Non sono ammessi a surrogare:

« 1° Gli iscritti che incorsero nelle disposizioni penali, di cui al titolo V;

« 2° I disertori, sebbene graziati;

« 3° I militari non graduati ascritti ad un corpo disciplinare. »

(È approvato.)

« Art. 127 (125, 126). Il surrogato ordinario deve:

- « 1° Essere cittadino dello Stato ;
- « 2° Avere soddisfatto all'obbligo della leva;
- « 3° Essere entrato nel 22° anno d'età, e non avere compiuto il trentesimo;
- « 4° Avere l'attitudine al servizio voluto dall'articolo 124.
- « 5° Non essere stato riformato nè in occasione di leva nè al corpo;
- « 6° Avere una statura non minore di un metro e 64 centimetri;
- « 7° Non essere ammogliato nè vedovo con prole;
- « 8° Presentare attestazioni di buona condotta ;
- « 9° Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di amministrazione del corpo da cui fu congedato, e far risultare che non abbia ancora compiuto 35 anni di età, che non siasi sottratto all'iscrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o diserzione;
- « 10. Non essere stato escluso dall'assoldamento dopo di essere stato affidato.

« L'attestazione di buona condotta debb'essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione. »

(È approvato.)

« Art. 128 (127). Gli atti di surrogazione si stipulano davanti all'intendente di provincia. »

(È approvato.)

« Art. 129 (128). Il surrogato ordinario non è ammesso all'assento se non versa la somma di lire 120 per fondo di massa nella tesoreria provinciale quando la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, ovvero nella cassa d'amministrazione del corpo se dessa è fatta posteriormente all'assento del surrogante. »

GIULIO. Non so se la mia assoluta ignoranza in fatto di leva mi faccia abbaglio, ma mi pare di scorgere una contraddizione fra questo articolo e quello immediatamente precedente.

L'articolo 128 ora votato statuisce che « gli atti di surrogazione si stipulano davanti l'intendente della provincia, » e l'articolo susseguente dice che il surrogato ordinario non è ammesso all'assento se non versa la somma di lire 120 per fondo di massa nella tesoreria provinciale quando la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, ecc.

COLLA, relatore. (Interrompendo) Sono gli atti di surrogazione che si stipulano, e la surrogazione viene poi accettata dal Consiglio di leva.

PRESIDENTE. Tant'è che si dice *si stipulano*; queste parole indicano una scrittura di convenzione.

GIULIO. È vero, ma io aveva appunto premesso che la mia ignoranza in fatto di leva poteva forse farmi abbaglio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 129. Chi l'approva sorga.

(Il Senato approva.)

« Art. 130 (129). Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal comandante del corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità preesistenti all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna di ri-

forma dal Consiglio di leva della provincia in cui il corpo è stanziato.

« Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio è immediatamente provveduto di congedo di riforma. »

(È approvato.)

« Art. 131 (130). La ferma del surrogato ordinario è sempre per intero quella stabilita dalla legge, qualunque sia il servizio già prestato dal surrogante. »

(È approvato.)

« Art. 132 (131). Se il surrogato ordinario si rende colpevole di diserzione, il surrogante è tenuto a compiere la ferma del surrogato, a meno che entri sei mesi dal dì della notificatagli diserzione paghi all'erario una quota del premio stabilito per la liberazione corrispondente alla parte della ferma che rimane a decorrere.

Nel computo del servizio prestato dal surrogato resosi disertore non sono calcolati che gli anni intieri. »

(È approvato.)

« Art. 133 (132). Effettuato il pagamento di cui al precedente articolo 132, il surrogante è definitivamente sciolto da ogni obbligo di servizio militare, e cessa verso di lui ogni diritto del surrogato, il quale qualora sia arrestato o si presenti volontariamente, è riassentato per conto proprio. »

(È approvato.)

« Art. 134 (133). Il surrogato di fratello deve:

- « 1° Essere idoneo al servizio militare;
- « 2° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7 e 8 dell'articolo 127; e se fu militare, soddisfare al prescritto nel numero 9 dello stesso articolo;

- « 3° Avere compiuto il 18° anno d'età, e non oltrepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordinarie;

- « 4° Provare di avere soddisfatto all'obbligo della leva, e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita. »

(È approvato.)

« Art. 135 (134). Nel caso preveduto dal numero 4 del precedente articolo 134 il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto nei diritti quanto per le obbligazioni. »

(È approvato.)

« Art. 136 (135). Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante. »

(È approvato.)

« Art. 137 (136). Le surrogazioni sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

- « 1° Quando il surrogato non si presenti all'assento;
- « 2° Quando egli sia riformato nei tre mesi successivi all'assento per infermità preesistenti;
- « 3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

Nei casi sovraespressi, il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio. »

Chi approva l'articolo 137 ed ultimo della sezione sorga.

(È approvato.)

La discussione è rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 6.